



DEPOSITO del RAPPORTO RIEPILOGATIVO

Adempimenti presso il registro imprese a carico del curatore fallimentare



“

Art. 33, comma 5, della legge fallimentare

“Il curatore ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al comma 1, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte ..omissis ... Copia del rapporto è trasmessa al comitato creditori. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.”

”

Il rapporto riepilogativo va depositato ogni sei mesi



Termine

15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale



Il deposito del rapporto riepilogativo va effettuato anche in assenza del comitato dei creditori: in questo caso il termine decorre dalla data del deposito in cancelleria.

MODULISTICA CON SOFTWARE FEDRAPLUS

SOCIETÀ

Modulo S2
riquadro 20
"tipo atto/fatto –rapporto
curatore"
"data atto": corrispondente
a quella del rapporto
riePilogativo

nel modulo Note indicare
la data di scadenza del
termine per il deposito in
cancelleria delle
osservazioni e la
dichiarazione del Curatore
attestante la data di
deposito in Tribunale.

IMPRESA INDIVUALE

Modulo I2
riquadro 31
"tipo atto/fatto –rapporto
curatore"
"data atto": corrispondente
a quella del rapporto
riePilogativo

nel modulo Note indicare la
data di scadenza del termine
per il deposito in cancelleria
delle osservazioni e la
dichiarazione del Curatore
attestante la data di
deposito in Tribunale.



- Codice atto: A15
- Diritti di segreteria: € 10,00
- Imposta di bollo: esente

MODULISTICA CON SOFTWARE STARWEB

SELEZIONARE
“VARIAZIONE”

“PROCEDURE
CONCORSUALI”

"deposito rapporto
riepilogativo del
curatore(art.33,
comma 5 L.F.)".

INSERIRE “DATA
ATTO”

corrispondente a
quella del rapporto
riepilogativo.

Nel modulo
Note indicare la
data di scadenza
del termine per
il deposito in
cancelleria delle
osservazioni e la
dichiarazione del
Curatore
attestante la
data di deposito
in Tribunale.



- Codice atto: A15
- Diritti di segreteria: € 10,00
- Imposta di bollo: esente

LA COMPILAZIONE DELLE NOTE



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R.445/2000 dichiaro che la documentazione allegata è copia conforme del rapporto riepilogativo semestrale ai sensi dell'art. 33 comma 5 L.F, depositato alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano in data XX/XX/20XX e che in data XX/XX/20XX è scaduto il termine per la presentazione delle opposizioni dei creditori e che nel suddetto termine non sono state presentate osservazioni da parte del comitato dei creditori.



LA COMPILAZIONE DELLE NOTE

Nel caso in cui il comitato dei creditori NON sia stato costituito



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R.445/2000 dichiaro che la documentazione allegata è copia conforme del rapporto riepilogativo semestrale ai sensi dell'art. 33 comma 5 L.F, depositato alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano in data XX/XX/20XX. Il comitato dei creditori non è stato costituito.”



L'allegato principale: il rapporto riepilogativo



Copia scansionata in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal curatore.



Copia informatica (file), in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), del documento originale informatico depositato in via telematica presso la Cancelleria, sottoscritta digitalmente dal curatore.
Non necessita di diciture di conformità.



La prima ricevuta telematica di deposito in Tribunale del rapporto
(in assenza, ovvero in assenza della dichiarazione alternativa, si sospende e, se non regolarizzata, si rifiuta)



Eventuali osservazioni del Comitato Creditori
(se viene dichiarato che ci sono osservazioni, ma non viene allegato questo documento si sospende e, se la pratica non è regolarizzata, si rifiuta)



Eventuale procura speciale e documento di riconoscimento del curatore
(se pratica presentata dal delegato; in assenza di procura speciale si sospende e poi si rifiuta)



In alternativa alla ricevuta ed alla comunicazione della data termine delle osservazioni può essere allegata una dichiarazione comprendente tutti i dati richiesti.

Basta una dichiarazione semplice, firmata dal curatore e contenuta nella pratica.

Se il curatore è l'intestatario e firmatario della distinta –la pratica risulta cioè firmata e inviata dal curatore –la dichiarazione può essere contenuta anche in un messaggio nel diario messaggi.



Non vanno allegati estratti conto ed altri documenti sensibili (sarebbero comunque oscurati)

Tutti i file vanno firmati digitalmente dall'intestatario della distinta.

In alcuni casi la firma digitale è **INDISPENSABILE** e la sua carenza determina il sospenso e poi il rifiuto di iscrizione.

(ad esempio: assenza della firma digitale dell'intestatario sulla distinta, sulla relazione semestrale o sulla procura speciale).

Per alcuni allegati la carenza della firma digitale **NON** è motivo di sospensione e poi di rifiuto.

N.B. la copia digitale della ricevuta di deposito in Tribunale può non essere firmata digitalmente dall'intestatario della distinta; allo stesso modo, anche le osservazioni dei creditori possono non essere firmate digitalmente dall'intestatario della distinta.

COMITATO DEI CREDITORI ED EVENTUALI OSSERVAZIONI

DATA TERMINE DELLE OSSERVAZIONI del comitato dei creditori.

Dove?

-  Punto 2 del rapporto/relazione, alla voce “termine osservazioni come creditori”
-  Riquadro “Note” in distinta
-  Dichiarazione del curatore
-  Dichiarazione in diariomessaggi

COMITATO DEI CREDITORI ED

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Quando il Comitato dei Creditori è costituito:

per l'iscrizione nel Registro Imprese la pratica deve essere inviata nei quindici giorni (15) successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni del comitato dei creditori, nella Cancelleria del Tribunale.



Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del comitato dei creditori deve essere dichiarato nel modello S2 o I2 –paragrafo Note, oppure in apposita dichiarazione del curatore / diario messaggi;

se è presente il termine per il deposito delle osservazioni del comitato dei creditori ma non sono presenti ulteriori allegazioni, si può considerare “di fatto” che non ci siano state osservazioni.

Se la pratica viene inviata prima della scadenza del termine predetto, il curatore dovrà dichiarare, nel riquadro Note, che tutti i componenti o hanno già presentato osservazioni, che allega, o hanno formalmente rinunciato a presentarne. In caso contrario la pratica sarà respinta.

Scaduti i termini dati al comitato dei creditori per depositare le eventuali osservazioni, decorrono i 15 gg. entro i quali deve avvenire il deposito al R.I.

L'eventuale RITARDO nella presentazione dell'istanza è soggetto all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2194 c.c.

PRINCIPALI MOTIVI DI SOSPESO

RAPPORTO RIEPILOGATIVO SENZA DATA DI DEPOSITO IN CANCELLERIA

Il rapporto riepilogativo deve essere accompagnato dalla copia della ricevuta telematica di avvenuto deposito in Tribunale.

In alternativa il curatore può dichiarare la data di deposito. Come?

-nel paragrafo “Note” della distinta;

-con apposita dichiarazione del curatore come allegato a sé stante (non è necessaria dichiarazione sostitutiva di atto notorio in quanto il curatore è pubblico ufficiale).



In mancanza di qualsiasi riferimento della data di deposito

Si chiederà di allegare ricevuta telematica di deposito o analoga dichiarazione del curatore nel quadro note/gestione correzione.



La persistente assenza della data di deposito in Cancelleria



Deposito c/o il Registro delle Imprese in data antecedente alla data di deposito in Cancelleria

PRINCIPALI MOTIVI DI SOSPESO

MANCANZA FIRMA DIGITALE

Il file del rapporto riepilogativo non è firmato digitalmente, si sospende invitando ad apporre la firma (in caso di mancanza della firma digitale sul file si può gestire, purché sia presente la firma digitale del curatore, non dell'intermediario, sulla distinta).

MANCANZA PROCURA

La domanda non è stata sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, ne è stato allegato il modello di procura speciale e relativo documento di identità.

FORMATO FILE NON CORRETTO

In assenza di formato Pdf/A del rapporto riepilogativo la pratica sarà sospesa e, se non regolarizzata, rifiutata.

MANCANZA FIRMA AUTOGRAFA SU PROCURA

La procura speciale allegata alla domanda, con cui il soggetto obbligato ha conferito ad altro soggetto il potere di sottoscrivere e trasmettere l'istanza, non è stata sottoscritta in modo autografo dal conferente.



**Grazie per
l'attenzione**